

STATUTO

ART.1

E' costituita con sede in Verona, Piazzetta Scala n. 2/A e sede secondaria in Piacenza, Via Veneto n. 3/A, l'Associazione denominata "PSYCHO AREA".

ART.2

L'Associazione ha lo scopo di ottenere particolari convenzioni anche tramite partecipazione a gare, con Enti Pubblici e/o privati, per favorire lo sviluppo di attività inerenti alla professione di psicologo e/o psicoterapeuta a favore di persone e/o gruppi di persone individuate dai suddetti Enti.

L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- attività di formazione delle abilità sociali, emotive e comunicative;
- attività di prevenzione del disagio personale e sociale;
- attività di promozione culturale nell'ambito della psicologia;
- attività di educazione psicologica rivolta alla persona o a gruppi di persone;
- attività di aggiornamento e di formazione di operatori impegnati nelle attività sociali;

- attività di ricerca scientifica psicologica;
- attività di pubblicazione di materiale formativo ed informativo.

ART.3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2010 (duemiladieci).

L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART.4

Assumono la qualità di socio dell'Associazione i fondatori e le persone fisiche purchè iscritti all'Ordine degli Psicologi.

Le persone e gli Enti che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi non assumeranno la qualifica di socio.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione di ulteriori Soci iscritti all'Ordine degli psicologi con voto unanime.

ART.5

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare la quota sociale nell'ammontare fissato dall'assemblea.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli Enti;
- per non aver effettuato il pagamento della quota associativa per almeno due anni;
- per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo.

Il provvedimento di esclusione non pregiudica il diritto dell'Associazione di richiedere il risarcimento dei danni qualora se ne ravvisassero gli estremi

ART.6

Sarà l'Associazione che provvederà, per mandato degli associati, a fatturare ed incassare i compensi per onorari e diritti relativi agli incarichi espletati dai singoli associati

ART.7

L'Associato a cui è stato affidato un incarico non potrà rinunziarvi, salvo casi di forza maggiore riconosciuto tale dal consiglio direttivo. La responsabilità professionale per l'attività svolta in relazione agli incarichi ricevuti è esclusivamente dello psicologo incaricato.

ART.8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da apporti degli

associati, da donazioni, da contributi, da lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio deliberate a norma del successivo art 17.

Le entrate sono costituite da sovvenzioni di Enti pubblici o privati e dai proventi delle attività svolte.

ART.9

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

La perdita della qualità di socio non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sulla attività prevista per l'anno in corso.

ART.10

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive

sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART.11

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sull'eventuale determinazione delle quote associative, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea si convoca inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.

ART.12

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori.

Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

E' ammesso il voto per delega conferita ad un altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART.13

Il Consiglio direttivo è composto da due a cinque membri compreso il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo resterà in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza salvo quanto previsto al precedente art.4 e dal successivo art.12.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un Consigliere o altra persona.

Il consiglio direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi membri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

ART.14

Vengono eletti dal consiglio direttivo il Presidente con la

maggioranza dei voti dei suoi componenti, il vice Presidente ed il Segretario con i due terzi dei voti dei suoi componenti.

Il presidente ed in sua assenza od impedimento il vice presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il presidente e il vice presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del consiglio direttivo.

Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo:

- Presidente
- Vice presidente
- Segretario.

ART.15

La rappresentanza legale dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al presidente, nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal consiglio direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART.16

Il presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività;

egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità dei poteri delegati dal consiglio direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del consiglio direttivo per quanto gli compete.

ART.17

L'Utile netto dell'esercizio verrà per intero attribuito e distribuito agli associati con le modalità di cui all'art.18, salvo che l'assemblea non disponga di accantonare parte dell'utile per destinarlo a finanziare iniziative e programmi di spese presentati dal consiglio direttivo.

ART.18

A titolo di acconto sull'utile di esercizio potrà essere attribuito al singolo associato al momento dell'incasso una percentuale, determinata annualmente dall'assemblea, dei compensi per gli incarichi dallo stesso ricevuti.

L'utile netto di esercizio, dedotto quanto già corrisposto ad ogni singolo associato a titolo di acconto, a norma del comma precedente, verrà accantonato al fondo di perequazione per la sua successiva distribuzione con le modalità di cui al successivo articolo 19, salvo che parte dell'utile non sia accantonato ai sensi dell'articolo 17.

La percentuale di cui al primo comma potrà essere modificata, anche annualmente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Ai soli fini dell'art.5 del TUIR N.917, annualmente, a consuntivo, verrà determinata nei modi di legge la percentuale di partecipazione dei singoli associati all'utile dell'associazione.

ART.19

Il fondo costituito con le somme accantonate a norma del comma 2 dell'art.18 ha lo scopo di consentire la distribuzione tra tutti gli associati, in maniera equa, degli utili derivanti dall'attività per la quale l'associazione si è costituita. Tale fondo verrà ripartito tra gli associati annualmente, in proporzione al numero degli incarichi assegnati ai singoli associati nell'anno precedente ed al valore delle pratiche.

ART.20

Lo scioglimento dell'associazione sarà deliberato, con le maggioranze di cui all'art.12, dall'assemblea che nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio che residuerà dalla liquidazione verrà ripartito tra gli associati in proporzione al numero ed al valore degli incarichi assegnati ai singoli associati negli ultimi tre anni.

ART.21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle

vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Roberto Framba

F.to Rossana Dadà

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)